



LA REVISIONE LEGALE:

SEMINARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dott. Alessio Piras

Direttore Generale Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA)

LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI VERIFICA, ATTRAVERSO TECNICHE DI MATEMATICA FINANZIARIA, LA REDDITIVITÀ ASSOCIATA AD OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (AMBITO PRODUTTIVO O FINANZIARIO).

Esistono diversi criteri di analisi che saranno meglio analizzati in seguito:

- Il tasso di redditività media contabile;
- Il periodo di recupero;
- Il risultato economico attualizzato (o valore attuale netto);
- Il tasso interno di rendimento (o tasso implicito);
- L'indice di rendimento attualizzato.



LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

OPPORTUNITÀ DI UN INVESTIMENTO:

QUALSIASI FORMA DI ATTIVITÀ FINANZIARIA NELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DI UN OPERATORE ECONOMICO AVVIATA CON IL FINE DI INCREMENTARE I BENI CAPITALI DELL'INVESTITORE, O DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'INVESTITORE OPERA IN QUALITÀ DI GESTORE DEL RISPARMIO.



LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

LA STRUTTURA ADOTTA DEVE:

- RISOLVERE UN PROBLEMA DECISIONALE
- INDIVIDUARE I PROGETTI CHE NON DISTRUGGONO VALORE ECONOMICO



OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO E CREAZIONE DI VALORE

PER CONFRONTARE COSTI CERTI E BENEFICI ATTESI È NECESSARIO:

UTILIZZARE CLASSI DI VALORI OMOGENEI

SANARE IL DISALLINEAMENTO TEMPORALE ASSOCIATO ALLA STRUTTURA DEI FLUSSI

INCERTEZZA FINANZIARIA

«Più lontano nel tempo è il rientro dell'investimento, maggiore è la contrazione dei benefici finanziari dato il crescere del livello di rischio valutativo»



Le previsioni dei flussi tendono a perdere di significatività con l'aumento dell'orizzonte di stima

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO E CREAZIONE DI VALORE

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE

detto «**costo – opportunità**» del capitale rappresenta l'alternativa a cui la struttura adottante rinunciarebbe qualora optasse verso l'opportunità oggetto di valutazione

IL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE DEI FLUSSI CONSIDERA:

- IL COSTO FINANZIARIO DEL TEMPO
- IL LIVELLO DI RISCHIO INSITO NELL'INVESTIMENTO

I FATTORI DETERMINANTI LA SCELTA DI INVESTIMENTO SONO:

COSTI INIZIALI

FLUSSI ATTESI FUTURI

HOLDING PERIOD

VALORE FINANZIARIO DEL TEMPO

LIVELLO DI INCERTEZZA INSITO NELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

PREVISIONI DELL'ANDAMENTO DEI MERCATI

PROPENSIONE AL RISCHIO DELL'INVESTITORE

PERIODICITA' DEI FLUSSI DI REDDITO PREVISTI IN ENTRATA ED USCITA

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La vita di un qualsiasi investimento si può dividere in due fasi:

- La prima è chiamata “**fase di impianto**”, ed è quella in cui solitamente i flussi monetari sono negativi a causa delle risorse monetarie che sono state immesse nella nuova idea (in pratica, nella fase di impianto, l’imprenditore tira fuori i soldi dalle tasche senza avere ancora dei “ritorni” economici).
- Poi c’è la seconda fase, conosciuta come “**fase di esercizio**” la quale, normalmente, coincide con il periodo in cui l’iniziativa inizia a produrre dei profitti.

Dopo inizia a vedersi il «**rendimento dell’investimento**», ossia il guadagno effettivo derivante dall’operazione di allocazione delle risorse monetarie.



LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI ESPLICITI

La definizione della sequenza delle uscite prima e delle entrate poi risulta molto chiara e distinta sotto il profilo temporale delle scadenze.

Es. di costi espliciti sono i costi totali di gestione

INVESTIMENTI IMPLICITI

L'associazione dei flussi di cassa in entrata o in uscita non è immediata

Es. di costi impliciti sono i costi di negoziazione (tempo)

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI ALTERNATIVI

Quando la realizzazione di un investimento rende impossibile la realizzazione dell'altro

INVESTIMENTI VINCOLATI

L'avvio di un progetto richiede che un altro investimento sia portato a termine

INVESTIMENTI SEQUENZIALI

La realizzazione di un progetto fa seguito la necessità di portarne a termine un altro per ottenere i benefici attesi dal progetto originario

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI CONCORRENTI

Quando due o più progetti sono ritenuti economicamente convenienti e non alternativi perché destinati a svolgere funzioni compatibili ma allo stesso tempo differenti, per i quali non si disponga delle risorse necessarie per realizzarli entrambi.

INVESTIMENTI INDIPENDENTI

Quando due o più progetti hanno flussi in entrata e uscita non correlati fra loro

PROFILI DI ANALISI

Profilo economico

Valutazione del progetto (un indicatore sintetico in grado di esprimere una valutazione dell'investimento)

i flussi di cassa incrementali

il costo del capitale

Profilo finanziario

Esaminare la fattibilità finanziari dell'investimento.

Compatibilità dei flussi dell'investimento con il profilo di entrate ed uscite aziendali, sia in termini dimensionali sia temporali

TECNICHE DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Dimensione dei flussi monetari

- Un investimento è vantaggioso se la somma delle risorse (flussi di cassa) liberate eccede l'importo di quelle assorbite

Es.



Distribuzione temporale dei flussi

- Due investimenti con flussi di cassa uguali in dimensione assoluta, ma distribuzione temporale rovesciata, sono indifferenti ? NO !



Valore finanziario del tempo

- Ha una matrice comune con il concetto di distribuzione temporale dei flussi
- E' vero infatti che gli operatori preferiscono la disponibilità immediata, anziché posticipata, di una somma (alla disponibilità anticipata è possibile collegare un rendimento, mentre va imputato un costo alla disponibilità ritardata)

TECNICHE DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

AGENTI ECONOMICI



AVVERSIONE AL RISCHIO

PREFERENZA PER LA LIQUIDITA'



ANTICIPARE NEL TEMPO RICHIEDE IL SOSTENIMENTO DI UN COSTO
POSTICIPARE IL CONSUMO RICONOSCE UN RENDIMENTO

METODOLOGIE FINANZIARIE

FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO (*Discounted Cash Flow*)

Il Valore Attuale Netto (VAN) calcola il valore attuale (ad oggi) di una serie di flussi di cassa generati in periodi futuri (che si presumono della stessa ampiezza, quali ad esempio, semestri o anni) attraverso l'utilizzo di un tasso di sconto (o meglio di un tasso di attualizzazione). Tra investimenti alternativi verrà considerato più conveniente quello che, oggi, vale maggiormente, ovvero ha un VAN maggiore.

Il risultato economico attualizzato (REA) o valore attuale netto (VAN) rappresenta la ricchezza incrementale generata da un progetto, espressa come se fosse immediatamente disponibile e si calcola come somma algebrica di tutti i flussi di cassa attualizzati, generati dal progetto considerato.

Immaginando un progetto avente sei flussi di cassa in entrata ed uno solo in uscita, la formulazione del suo VAN sarebbe:

$$= \frac{F_1}{(1+k)} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \frac{F_3}{(1+k)^3} + \frac{F_4}{(1+k)^4} + \frac{F_5}{(1+k)^5} + \frac{F_6}{(1+k)^6} - F_0$$

dove:

F_1 flussi di cassa positivi;
 F_0 esborso iniziale;
 k costo del capitale.

Più in generale, la formula del VAN può essere scritta come:

$$\sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} - F_0$$

oppure come:

$$\sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

che è una somma di flussi positivi e negativi.

METODOLOGIE FINANZIARIE

Il **tasso di redditività media contabile (TRMC)** è definito come:
il **rapporto** tra la **redditività media incrementale** prodotta nel corso dei periodi presi in considerazione (Rm) e **l'ammontare dell'investimento medio** da sostenere (Im).

$$TRMC = Rm / Im$$

Le alternative proposte per la definizione del **numeratore (Rm)** sono:

- reddito operativo medio incrementale;
- reddito operativo medio ponderato incrementale;
- reddito netto medio incrementale.

Le alternative proposte Per il **denominatore (Im)** sono:

- investimento incrementale medio in capitale "fisso";
- investimento incrementale medio in capitale fisso, aumentato del capitale circolante, pure incrementale;
- valore assoluto dell'esborso che si deve sostenere per la realizzazione dell'investimento.

METODOLOGIE FINANZIARIE

Il tasso di redditività media contabile (**TRMC**), limiti operativi.

Occorre evidenziare che:

- **non** prevede un preciso **elemento di raffronto**;
- considera **figure di reddito** e non flussi di cassa;
- numeratore e denominatore sono **disomogenei**;
- i valori in questione sono **medi** e quindi non considerano la distribuzione di entrate e uscite;
- **non** viene considerato il **valore finanziario nel tempo**.

METODOLOGIE FINANZIARIE

PERIODO DI RECUPERO (o **PAYBACK PERIOD**). Questo metodo si basa sul numero di periodi (di solito gli anni) che bisogna attendere affinché i flussi finanziari positivi dell'investimento compensino le uscite sostenute. Non è probabilmente il più corretto ma ha una serie di vantaggi:

- Facile da calcolare e da capire.
- Una volta definito il metodo di calcolo è univoco e non si presta ad interpretazioni come altri metodi più sofisticati.

 **Payback Period Formula** = $\frac{\text{Initial Investment OR Original Cost of the Asset}}{\text{Cash Inflows}}$

Esempio metodo di calcolo con Excel:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 1 | | Payback period | Anno 0 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | |
| 2 | | Investimento iniziale (I) | -6000,00 | | | | | | | |
| 3 | | Flusso di cassa (F) | | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 4 | | Flussi di cassa cumulativi | -6000,00 | -3800 | -1600 | 800 | 2900 | 5100 | 7300 | |
| 5 | | | | | | | | | | |

Il tempo di recupero (payback period)

- Il concetto del *payback period* (PBP) è semplice ed intuitivo. Risponde alla domanda: fra quanto tempo recupererò la spesa iniziale?
- Il PBP non è altro che il numero di periodi necessari affinché i flussi di cassa cumulati eguagliano l'investimento iniziale.
- Molte imprese pongono un limite temporale (*cutoff period*) entro il quale "si deve rientrare dall'investimento". Purtroppo, spesso a caso...
- Si ritiene che maggiore sia il PBP, maggiore sia il rischio insito nell'investimento.

METODOLOGIE FINANZIARIE

Tasso interno di rendimento (TIR)

Col VAN è necessario avere preliminarmente scelto il tasso di sconto (ossia r) senza il quale non sarebbe possibile attualizzare i flussi di cassa.

Per calcolare il tasso interno di rendimento non ci serve conoscerlo: questa tecnica prevede di determinare proprio quel valore di tasso di sconto (r) che rende il valore attuale dei flussi di cassa generati dall'investimento pari alla fuoriuscita iniziale. Ciò significa determinare il valore di r per cui otteniamo un VAN pari a 0.

Questo particolare valore del tasso di sconto viene chiamato tasso interno di rendimento (internal rate of return) o TIR. La formula comunemente usata per il suo calcolo è la seguente:

$$0 = F_0 + \frac{F_1}{(1 + TIR)} + \frac{F_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1 + TIR)^n}$$

METODOLOGIE FINANZIARIE

Con Excel è possibile trovare facilmente una soluzione, utilizzando la formula TIR.COST(), come da esempio:

| | | =TIR.COST(C2:I2) | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------|------------------|------|------|------|------|------|--|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | | Periodi (n) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | TIR | Flusso di cassa (F, al periodo 0 ho l'investimento, quindi flusso di cassa negativo) | -6000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | TIR = | 28,536102898217% | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |

un risultato del tasso interno di rendimento pari quasi al 29%. Verifichiamo che il risultato sia corretto:

$$VAN = -6000 + \frac{2200}{(1+0,285361)} + \frac{2200}{(1+0,285361)^2} + \frac{2200}{(1+0,285361)^3} + \frac{2200}{(1+0,285361)^4} + \frac{2200}{(1+0,285361)^5} + \frac{2200}{(1+0,285361)^6} = -6000 + 1711,58 + 1331,60 + 1035,97 + 805,98 + 627,04 + 487,83 = 0$$

METODOLOGIE FINANZIARIE

Con questo metodo per stabilire se l'investimento sia o meno conveniente è necessario confrontare il TIR con il costo opportunità del capitale. Se:

Costo opportunità del capitale $>$ TIR -> l'investimento/progetto non risulta conveniente.

Costo opportunità del capitale = TIR -> l'investimento/progetto non risulta conveniente.

Costo opportunità del capitale $<$ TIR -> l'investimento/progetto risulta conveniente.

Quindi con un costo opportunità del capitale pari al 22% risulterebbe conveniente il progetto, al contrario, se il costo opportunità del capitale fosse superiore al 28,54% esso sprecherebbe valore.

Uno dei vantaggi principali del TIR è che il rendimento di un progetto di investimento viene espresso sotto forma di tasso di interesse.

Valutando il TIR, tra due o più progetti alternativi quello che ha TIR più basso (costo massimo associato alla raccolta di capitale) risulta certamente il più conveniente (sempre che questi siano migliori del costo opportunità del capitale).

Limite: Non può essere utilizzato per confrontare più investimenti nel caso di diverse dimensioni e diverse scadenze dei flussi

METODOLOGIE FINANZIARIE

L'**indice di rendimento attualizzato (IRA)** è il rapporto tra il valore attuale dei flussi positivi generati dall'investimento e il flusso iniziale F_0 (o il valore attuale delle uscite necessarie alla realizzazione del progetto, qualora le stesse siano più d'una).

In formula:

$$IRA = \frac{\sum_{t=1}^n F_t \times (1 + k)^{-t}}{F_0}$$

L'utilizzo dell'IRA risulta di particolare interesse in presenza di operazioni concorrenti ovvero in condizioni di carenza di risorse finanziarie per la realizzazione di tutti i progetti che presentino un VAN maggiore di 0.

METODOLOGIE FINANZIARIE


L'indice di rendimento attualizzato (IRA), considerazioni:

- L'IRA misura l'efficienza dell'allocazione delle risorse monetarie
- L'IRA indica quante unità monetarie possono essere liberate per ogni unità investita
- Un investimento sarà da accettare ogni qualvolta l'IRA sia superiore all'unità
- Se il VAN è maggiore di zero, l'IRA è maggiore di uno
- Se l'investimento prevede più flussi in uscita, al denominatore andrà posto il valore attuale degli esborsi complessivi
- Al denominatore vanno inseriti tutti gli esborsi da sostenere, in qualsiasi momento, in relazione al completamento, al rinnovo, alla messa in funzione, alla revisione del progetto originario.

LA NOZIONE DI ANALISI DI BILANCIO

PER ANALISI DI BILANCIO SI INTENDE L'INSIEME DELLE TECNICHE E DELLE METODOLOGIE A CUI È POSSIBILE RICORRERE PER UNA LETTURA CRITICA DELLE TAVOLE DI SINTESI ECONOMICO – PATRIMONIALI DI UNA SOCIETÀ.

ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI MODELLI INTERPRETATIVI ELABORAZIONI E RICLASSIFICAZIONI DELLE VARIE POSTE TUTTI I LETTORI E DESTINATARI INTERESSATI ALLA VITA DELLE IMPRESE POSSONO COGLIERE GLI ASSETTI ECONOMICI FINANZIARI D'AZIENDA VALUTANDONE *PERFORMANCE* SIA IN OTTICA STORICO - CONSUNTIVA CHE PREVISIONALE.



TIPOLOGIE DI ANALISI

ANALISI INTERNE:

sono svolte da un soggetto interno all'azienda dotato di ampia libertà di accesso ai dati e di strumenti di valutazione


ANALISI ESTERNE:

sono svolte da qualsiasi soggetto esterno all'azienda sulla base di informazioni rese disponibili da parte dell'impresa su base volontaria o per vincoli di Legge

LE DIMENSIONI ECONOMICHE DI UN'IMPRESA

IL PRINCIPALE DESTINATARIO DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO È L'INVESTITORE ESTERNO CHE INTENDE VALUTARE IL COSTO OPPORTUNITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO O DI DEBITO DI UN'IMPRESA.

L'ANALISI DI BILANCIO CATTURA LO STATO DI SALUTE DI UN'IMPRESA NELLE SUE TRE DIMENSIONI:



LA DIMENSIONE PATRIMONIALE

L'INSIEME DELLE RISORSE DISPONIBILI PER SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ CARATTERISTICA E LA STRUTTURA DEI VINCOLI O PASSIVITÀ A CUI È SOGGETTA LA GESTIONE FUTURA, COSTITUISCONO LA DIMENSIONE PATRIMONIALE DI UN'IMPRESA

IL PATRIMONIO DELL'AZIENDA MUTA NELLA SUA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA PER VIA DELLO SVOLGIMENTO DEL CICLO DI ACQUISTO DEI FATTORI PRODUTTIVI , TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI BENI E SERVIZI FINALI.

Valutare l'equilibrio patrimoniale di un'impresa significa esprimere (in ottica di continuità aziendale) un giudizio di **coerenza** e **adeguatezza** tra risorse e passività.

La valutazione dell'assetto patrimoniale tiene necessariamente conto non solo delle risorse direttamente disponibili, ma anche delle risorse che l'impresa è in grado di mobilitare senza doverne esserne formalmente titolare in ogni istante

LA DIMENSIONE REDDITUALE

**L'INSIEME DELLE RISORSE UTILIZZATE
DALL'IMPRESA PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROPRIO CICLO DI ACQUISTI E
TRASFORMAZIONE**

**LE RISORSE OTTENUTE MEDIANTE LA
VENDITA SUL MERCATO DEI BENI E
SERVIZI OTTENUTI**

In un dato arco temporale la differenza tra componenti positive e negative di reddito genera il risultato economico che è una grandezza flusso dato che non si riferisce ad un istante ma ad un intervallo temporale

Equilibrio reddituale non significa soltanto l'esistenza di un risultato economico positivo ma anche analizzare i componenti negativi di reddito per distinguere la natura strutturale o ciclica del risultato stesso (valutare anche sostenibilità) .

La creazione di nuova ricchezza non sempre trova immediata valorizzazione in bilancio (es. risorse invisibili non quantificabili, know-how, reputazione)

LA DIMENSIONE FINANZIARIA

La dimensione finanziaria riguarda la **dinamica evolutiva**, in un determinato arco temporale, delle risorse finanziarie quali **entrate ed uscite** e quindi la capacità di un'impresa di gestire la loro raccolta e relativo impiego ai fini dello svolgimento della propria attività.

Il documento di sintesi di riferimento è il rendiconto finanziario

Entrate e uscite sono grandezze di flusso.

La loro evoluzione non determina la variazione del capitale netto dell'impresa, bensì di risorse finanziarie

Risorse finanziarie:

- la disponibilità di mezzi monetari immediatamente spendibili (es. cassa, altre disponibilità liquide)
- altre classi di valori patrimoniali caratterizzate da liquidità in lassi temporali più o meno brevi (es. titoli, crediti o debiti)

LA DIMENSIONE FINANZIARIA

La **condizione di equilibrio finanziario** richiede che le entrate di risorse finanziarie siano almeno pari alle uscite in termini presenti e prospettici





Grazie per l'attenzione



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI



CORSO ON-LINE
LA REVISIONE LEGALE: SEMINARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

LEZIONE N.3


TECNICHE DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED ANALISI DELLE DINAMICHE ECONOMICHE - FINANZIARIE DELLE IMPRESE
IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

DR. MARIO BOWINKEL

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA RATING ADVISORY (AIRA)
PRESIDENTE COMMISSIONE RAPPORTI BANCHE IMPRESE ODCEC DI NAPOLI
GRUPPO DI LAVORO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RATING CNDCEC
CONSIGLIERE RESP. AREA FINANZA AZIENDALE ANDOC ACCADEMIA DI NAPOLI

30 novembre 2020, 14.00-17.00
video conference

IL NUOVO CONTESTO DI RIFERIMENTO PER LE PMI



IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, introdotto con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 (GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019), ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con **due principali finalità**:

- **consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese (procedure di allerta o “early warning” della crisi di impresa);**
- **superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.**

Ciò che va sottolineato in tale ambito è che, in aggiunta all'ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria di Sindaci e Revisori, il nuovo Codice prevede per l'Imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, l'**obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale** (art.2086 c.c.). In tal caso, l'Imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per adottare ed attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La portata di tale previsione normativa è fondamentale, ma probabilmente è ancora poco diffusa la relativa consapevolezza da parte degli organi amministrativi e di controllo delle PMI.

L'introduzione delle **procedure di allerta o «early warning»** della crisi di impresa, in vigore dal **01/09/2021**, è stata prevista al fine di individuare precocemente l'eventuale stato di crisi in cui si venga a trovare un'impresa, prima che la stessa divenga irreversibile. In tal modo permettendo agli organi preposti la tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla. Viene introdotto un **obbligo di segnalazione** a cui sono tenuti i soggetti qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate, Organi di controllo interni), che avranno anche il compito di sollecitare l'immediata soluzione o l'intervento dei soggetti abilitati delle Camere di Commercio. Ciò recepisce quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 12 marzo 2014, il cui obiettivo è garantire alle imprese sane, anche se in difficoltà finanziaria, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di evitare il default attraverso una tempestiva ristrutturazione, a tutela del valore per gli stakeholder interni ed esterni dell'azienda.

L'obiettivo è di consentire alle imprese sane ma in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, così da poter evitare l'insolvenza e proseguire l'attività.

Alla base di tale intervento normativo è la considerazione che l'efficacia dell'azione di salvaguardia dei valori di un'impresa in difficoltà è direttamente proporzionale alla **tempestività** dell'intervento risanatore; percepire in ritardo i segnali di crisi, infatti, rappresenta spesso la causa principale di degenerazione della gestione aziendale, compromettendo in modo irreversibile la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, che giunge infine all'insolvenza.

Fondamentale perché un tale sistema di procedure abbia successo è la **collaborazione proattiva degli organi di amministrazione e controllo** delle stesse aziende. A tal fine, è stato predisposto un **sistema di incentivi/disincentivi sia di natura patrimoniale che di responsabilizzazione personale**, oltre all'**obbligo di segnalazione** dei principali indizi di difficoltà finanziaria a cui sono tenuti i principali **creditori istituzionali** - quali l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e gli agenti della riscossione delle imposte - nonché gli **Organi di controllo societari** interni ed esterni.

In tale nuovo contesto normativo, si inserisce l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari. In particolare, si pone a loro carico un **duplice adempimento**:

- **verifica** che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- **obbligo di segnalazione (INTERNA)** immediata allo stesso organo amministrativo dell'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi d'impresa.

Qualora i Sindaci o i Revisori riscontrino l'esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente all'organo amministrativo, tramite un'apposita segnalazione che deve essere:

- motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione;
- inoltre entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni da individuare per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Gli organi di controllo, in caso di eventuali negligenze dell'organo amministrativo (omessa o inadeguata risposta ovvero mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi), sono tenuti ad attivare la **procedura di allerta «esterna»** mediante sollecita ed idonea segnalazione all'**organismo di composizione della crisi d'impresa**, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'articolo 2407, comma 1, c.c.

La tempestiva segnalazione all'organo di gestione costituisce **causa di esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che sia stata eseguita la tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi. È stabilito anche che la **segnalazione non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico**.

E' disposto l'obbligo degli Istituti di credito e degli altri Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB di informare l'organo di controllo della società, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

Con riferimento all'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, questi dovrebbero integrare le attività di verifica periodica con specifiche procedure dirette a monitorare l'esistenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività aziendale.

CRISI D'IMPRESA E MONITORAGGIO PERIODICO

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - G.U. 14/02/2019) all'art.2, lettere a) e b), definisce i concetti di "Crisi" e di "Insolvenza".

In particolare, si intende per "**Crisi**" lo stato di **squilibrio economico-finanziario** che rende probabile l'insolvenza del debitore (D.Lgs. «correttivo» 26/10/2020 n.147 - G.U. 05/11/2020 n.276), e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; lì dove per "**Insolvenza**" si definisce lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In quanto alla "Crisi" d'Impresa, quindi, è stata scelta una specifica definizione che fa riferimento all'inadeguatezza delle disponibilità liquide attuali e dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni esistenti ed a quelle previste, con riferimento nello specifico ad un orizzonte temporale di breve termine, pari a sei mesi. Tale è di conseguenza il riferimento giuridico sulla cui base è stato costruito il **Sistema di Allerta**.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Va da subito specificato, comunque, che **gli organi di controllo aziendali non sono esentati dalle valutazioni di cui all'art.14 del Codice nell'eventualità di falsi negativi** e, quindi, di assenza dei segnali premonitori da parte degli indicatori di allerta, dovendo discriminare tra le situazioni che devono essere oggetto di segnalazione e quelle che non comportano ancora l'attivazione delle procedure di allerta sulla base delle seguenti considerazioni:

- **non sostenibilità del debito nei successivi 6 mesi;**
- **pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o comunque nei 6 mesi successivi;**
- **ritardi di pagamento significativi e reiterati, anche sulla base di quanto previsto dall'art.24.**

I ritardi nei pagamenti si ritengono sempre reiterati e significativi se superano le soglie previste dalle lettere a) e b) dell'art.24, comma 1, o dall'art.15 del CCII, oppure nel caso in cui comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti.

Per quel che concerne i **rapporti con le istituzioni finanziarie**, rilevano i **ritardi di pagamento superiori a 90 giorni (past due)** superiori alle soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default e ogni altra circostanza che determini la decadenza dal beneficio del termine. Attualmente, le soglie di rilevanza dell'esposizione scaduta sono i) in termini assoluti: 500 euro; ii) in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il medesimo intermediario creditizio e finanziario ovvero il medesimo perimetro di consolidamento prudenziale.

Non sono significativi i ritardi che non travalicano il limite della fisiologia. Inoltre, nel caso in cui il ritardo dipenda esclusivamente da crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione, diversa dagli Enti in stato di dissesto, esso non dovrebbe rilevare.

L'art.24 del Codice fa riferimento alla **tempestività dell'iniziativa**, prevedendo che, ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui al successivo art.25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se lo stesso propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal Codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'art.19 oltre il termine di **tre mesi** (Capo III, Procedimento di composizione assistita della crisi), a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'art.13, commi 2 e 3.**

Palese, quindi, risulta l'**obbligo di attivare** concretamente un sistema di **Monitoraggio aziendale** delle dinamiche gestionali **su base almeno trimestrale** che permetta la **tempestiva rilevazione degli eventuali fondati indizi della crisi.**

L'art.15, inerente all'obbligo di segnalazione di **creditori pubblici qualificati**, al comma 2 definisce l'esposizione debitoria di importo rilevante qualora:

- a) per l'**Agenzia delle Entrate**, l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'iva, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, sia **superiore a euro 100.000** per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a **1.000.000 di euro**, **superiore a euro 500.000** per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, **superiore a euro 1.000.000**, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro (**D.Lgs. correttivo**);
- b) per l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, il debitore sia in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
- c) per l'**Agente della riscossione**, la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

L'ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO E IL SISTEMA DEGLI INDICI DI ALLERTA

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, al primo comma dell'art.13, stabilisce che costituiscono **indicatori di crisi** gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività.

Lo stesso art.13, co.1 e co.2, del CCII ha portato all'individuazione di un **sistema di indicatori** - elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con cadenza almeno triennale, ed approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - **di tipo gerarchico**, nel senso che l'applicazione degli stessi deve realizzarsi nella sequenza prevista; inoltre, gli indicatori identificati al primo comma trovano applicazione per la generalità delle imprese, lì dove gli indici di cui al comma secondo si differenziano presentando valori soglia peculiari per ciascun settore economico.

Va tenuto in considerazione che il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per gli indici di allerta fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

In primo luogo va osservato il valore del **Patrimonio Netto**, in quanto se questo risulta negativo o al di sotto del limite di legge, per le società di capitali, a causa di perdite di esercizio anche cumulate ciò rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale e causa di scioglimento delle società di capitali, ex art.2484 c.c., nel caso che le stesse perdite non vengano ripianate riportando il valore del capitale sociale entro il limite minimo legale. Necessaria, quindi, in tali casi una ricapitalizzazione, è comunque ammesso ai fini segnaletici di dar prova di aver assunto i necessari provvedimenti per la ricostituzione del patrimonio. Al totale della voce A dello Stato Patrimoniale Passivo, Patrimonio Netto, andrà sottratta la voce A dello Stato Patrimoniale Attivo, Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, e gli eventuali dividendi deliberati ma non ancora contabilizzati. Nel Patrimonio Netto, inoltre, non si tiene conto dell'eventuale Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

In caso di assenza del superamento del valore soglia stabilito per tale primo indicatore, l'attenzione dell'analista si sposta quindi sul **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**; in particolare, ciò che andrà verificato è se il DSCR a 6 mesi sia inferiore ad 1. Al di sotto, infatti, di tale valore viene messa in dubbio la capacità dell'impresa di sostenere i propri debiti nell'orizzonte temporale preso in considerazione. Da sottolineare come il DSCR possa essere utilizzato soltanto nel caso in cui l'**organo di controllo** aziendale ritenga **affidabili** - secondo il proprio giudizio professionale - i dati alla base del relativo calcolo. D'altronde, tali stime competono all'**organo amministrativo** che deve adottare un **adeguato assetto organizzativo**, valutando **costantemente** l'equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione (art.14 CCII). In particolare, le procedure di costruzione e di utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità e alle dimensioni della stessa impresa.

Per DSCR viene inteso il rapporto tra free cash flow e servizio del debito (uscite per il rimborso di debiti finanziari), stimati per i successivi 6 mesi. In questa sede, ai fini del calcolo dell'indicatore in questione, vengono individuate due possibili metodologie basate sul budget di tesoreria (entrate e uscite di cassa attese), la cui scelta è rimessa agli organi di controllo sulla base della qualità e affidabilità dei flussi informativi disponibili.

Un **primo approccio** prevede al numeratore la somma di tutte le risorse disponibili date dal totale delle entrate di liquidità attese per i successivi 6 mesi (incluse le giacenze iniziali di cassa) al netto del totale delle uscite di liquidità attese per lo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti indicati di seguito e che rappresentano il denominatore del rapporto. Tale denominatore è infatti costituito dalla somma delle uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari nei 6 mesi successivi; si fa riferimento alla quota capitale.

Il **secondo approccio**, invece, vede al numeratore:

- a) i free cash flow from operations (FCFO) inerenti ai 6 mesi successivi (flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10, par. da 26 a 31, al netto dei flussi derivanti dal ciclo degli investimenti, par. da 32 a 37 OIC 10. Non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle successive lettere "e" ed "f");
- b) le disponibilità liquide iniziali;
- c) le linee di credito disponibili e utilizzabili nel periodo di riferimento; per quel che concerne le linee autoliquidanti, andrebbe considerata fruibile soltanto la parte rappresentata da crediti commerciali presumibilmente anticipabile in base a quanto convenuto tra le parti.

Mentre al denominatore:

- d) pagamenti previsti per il rimborso del debito finanziario, quota capitale e quota interessi, nei 6 mesi successivi;
- e) debito fiscale o contributivo non corrente, comprensivo di sanzioni ed interessi, la cui scadenza di pagamento avvenga nei 6 mesi successivi (si fa riferimento al debito scaduto e non saldato alle date previste dalla legge ovvero oggetto di rateizzazioni o dilazioni accordate il cui pagamento scade nel semestre successivo);

f) debiti verso fornitori e altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia, intendendosi fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni: i) non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori, ii) il fornitore prosegua regolarmente le forniture, senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture, iii) la gestione della supply chain intervenga senza interruzioni. In caso di piani di rientro accordati da fornitori/creditori, è rilevante la parte di debito che scade nei successivi 6 mesi (comprensiva dei relativi interessi).

Inoltre, in quanto alle linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, queste vengono poste al denominatore salvo che sia ragionevole presumerne il rinnovo o il mantenimento.

Ancora, ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, nel caso in cui ciò renda più agevole ed affidabile il calcolo stesso. Ad ogni modo, il numeratore e il denominatore devono necessariamente essere tra di loro confrontabili.

L'incasso di crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe considerato alla scadenza prevista e, in caso di posizione già scaduta, come pagamento a pronti.

Nei casi in cui il valore del Patrimonio Netto sia positivo ed il Capitale Sociale al di sopra del limite minimo legale, ed allo stesso tempo il DSCR non sia disponibile oppure non sia ritenuto affidabile a causa della inadeguata qualità dei dati prospettici disponibili, allora si passa all'esame degli **indici** - e dei relativi **valori soglia settoriali** - di cui al secondo comma dell'art.13. Il superamento congiunto delle soglie individuate per tutti i 5 indici indicati sotto, rappresenta causa di ragionevole presunzione della sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Gli **indici di settore** in questione sono i seguenti:

- 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari**, in termini di rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
- 2) indice di adeguatezza patrimoniale**, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- 3) indice di ritorno liquido dell'attivo**, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- 4) indice di liquidità**, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario**, in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo.

QUADRO DEGLI INDICATORI DI ALLERTA NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI (SCHEMA DI SINTESI INERENTE ALLE RAGIONEVOLI PRESUNZIONI DELLO STATO DI CRISI)



Fonte: Indici di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 13 D. Lgs. 14/2019) ed elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Il Sole 24 Ore, ottobre 2019.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

INDICI DI ALLERTA E VALORI SOGLIA SETTORIALI

| SETTORE | SOGLIE DI ALLERTA | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | ONERI FINAN. /RISORSE | PATR. NETTO/DEB. TOTALIS | LIQUIDITÀ BREVE TER. (ATTIVITÀ A BREVE/DASSIVITÀ BREVES/ATTIVOS | CASH FLOW /ATTIVOS | ONDEB. PRAC. +TDIB. /ATTIVOS |
| (A) Agricoltura silvicoltura e pesca | 2,8 | 9,4 | 92,1 | 0,3 | 5,6 |
| (B) Estrazione (C) manifattura (D) Prod. energia/gas | 3,0 | 7,6 | 93,7 | 0,5 | 4,9 |
| (E) For. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas | 2,6 | 6,7 | 84,2 | 1,9 | 6,5 |
| (F41) Costruzione di edifici | 3,8 | 4,9 | 106,0 | 0,4 | 3,8 |
| (F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate | 2,8 | 5,3 | 101,1 | 1,4 | 5,3 |
| (G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. ingrosso (D) Distrib. energia/gas | 2,1 | 6,3 | 101,4 | 0,6 | 3,9 |
| (G47) Comm. dettaglio (B6) Bar e Ristoranti | 1,5 | 4,2 | 89,8 | 1,0 | 7,8 |
| (H) Trasporto e magazzinaggio (B5) Hotel | 1,5 | 4,1 | 85,0 | 1,4 | 10,2 |
| (JMN) Servizi alle imprese | 1,8 | 5,2 | 96,4 | 1,7 | 11,8 |
| (PQR5) Servizi alle persone | 2,7 | 2,3 | 66,8 | 0,5 | 14,8 |

Fonte: Indici di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 13 D. Lgs. 14/2019) ed elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Il Sole 24 Ore, ottobre 2019.

Per quel che attiene alle **imprese che non adottano gli schemi di bilancio di cui agli artt.2424 e 2425 c.c.**, v'è da rilevare che le imprese che adottano i principi contabili internazionali escluderanno dal calcolo del patrimonio netto, oltre a quanto già indicato, anche le altre riserve specifiche derivanti dagli IFRS. Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt.2435-bis e 2435-ter c.c., invece, calcoleranno gli indici sulla base della situazione contabile utilizzata per la redazione del bilancio, potendo non riportare quest'ultimo talune grandezze necessarie a tal fine; i dati utilizzati per il calcolo degli indici, ad ogni modo, devono essere resi disponibili per l'organo di controllo.

Sono, inoltre, previsti **Indici specifici** per talune categorie di imprese.

I) Imprese costituite da meno di due anni.

Per le imprese costituite da meno di due anni l'unico indice che rileva è il Patrimonio Netto negativo. Si applicano invece le regole generali e gli indici di settore nel caso in cui l'impresa neo costituita sia succeduta ad altra o sia subentrata ad altra nella conduzione o nella titolarità dell'azienda.

II) Imprese in liquidazione.

Per le imprese in liquidazione, a condizione che le stesse abbiano cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è il rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rileva ad ogni modo la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1.

III) Start-up e PMI innovative.

Per le Start-up innovative e le PMI innovative, a causa dell'elevato profilo di rischio che le contraddistingue, rileva principalmente la propria capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari, oltre alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici, che permettano di proseguire la ricerca e lo sviluppo del progetto imprenditoriale, mentre rappresenta un momento di criticità la sua eventuale sospensione per almeno 12 mesi. Quale indice di crisi viene utilizzato il DSCR, considerando il fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione delle attività.

IV) Cooperative e Consorzi.

Per le Cooperative, con riferimento al prestito sociale, il calcolo del DSCR a 6 mesi tiene in considerazione i flussi attesi per i versamenti ed i rimborsi dello stesso prestito, basando le relative stime sulle evidenze storiche delle movimentazioni non precedenti a 3 anni; inoltre, l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato, secondo quanto previsto dall'art.13 al terzo comma, per tener conto dell'incidenza di richieste di rimborso dei prestiti soci sulla base delle evidenze storiche non precedenti a 3 anni. Anche l'indice di liquidità risente delle valutazioni poste in essere per i due precedenti indicatori, per quel che concerne il passivo a breve termine.

Infine, per le Cooperative agricole di conferimento, per le Cooperative edilizie di abitazione, per i Consorzi e le Società consortili, inclusi i Consorzi cooperativi, l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato, ex art.13 comma 3, tenendo in considerazione i debiti vs soci riferiti allo scambio mutualistico.

Un ulteriore aspetto importante v'è da rilevare e riguarda quelle **imprese che, a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi normativi, saranno tenute a nominare l'organo di controllo** - sia esso il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore - superando i nuovi parametri ex art.2477 c.c.; le cosiddette "**nano imprese**", che secondo recenti studi sarebbero **all'incirca 74 mila in Italia**. Ebbene tali imprese, **prima non soggette ad auditing da parte di professionisti terzi ed indipendenti, potrebbero non più capitalizzare alcuni costi** (si pensi ad esempio alle immobilizzazioni immateriali) **oppure dover operare rettifiche e svalutazioni** (si pensi anche all'eventuale quota di crediti non effettivamente esigibile), con quanto ne consegue in termini di bilancio ed indicatori di allerta.

Il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** elabora con cadenza almeno triennale gli indici rilevanti ai fini della segnalazione, che sono approvati con decreto del **Ministero dello Sviluppo Economico**.

L'impresa può indicare - in nota integrativa al bilancio d'esercizio - altri indici ritenuti più idonei rispetto a quelli elaborati dal CNDCEC, dichiarando i **motivi** in base ai quali questi ultimi si considerano inadeguati alla specifica realtà aziendale; tale previsione al fine di tener conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbero rendere gli indici elaborati concretamente inadeguati a evidenziare l'eventuale situazione di crisi. In tal caso, un **Professionista indipendente attesterà l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa**, che potranno essere adottati a partire dall'esercizio successivo.


IL RUOLO STRATEGICO DELL'ADVISOR

In conclusione, la riforma si focalizza sull'**obiettivo di percepire tempestivamente i sintomi della crisi d'impresa e di attivare tempestivamente le procedure d'allerta al fine di salvaguardare gli asset e la continuità aziendale**. Ma fondamentale, allo stesso tempo, è **minimizzare il rischio che si proceda all'esecuzione delle procedure di allerta in casi di falsa crisi d'impresa**, in cui talune criticità transitorie vengano erroneamente considerate quali situazioni di insolvenza probabile. Attività articolate e di non semplice attuazione, che di certo non si esauriscono nell'utilizzo esclusivo dei citati indicatori e nella pur complessa individuazione delle soglie di allarme. Lo **scenario che si delinea per le PMI** in tale nuovo contesto è ben più **complesso** e necessita di un **radicale cambio di paradigma**; si tratta di intraprendere un vero e proprio **percorso evolutivo**, sia di carattere culturale che organizzativo, che veda prender forma e struttura ad un concreto presidio continuativo sul fronte strategico, finanziario e di controllo: in sostanza lo **sviluppo della funzione aziendale "Strategia, Finanza e Controllo"**. Ecco che - ancora una volta - si palesa appieno il **ruolo strategico del Consulente specializzato esterno**, il Dottore Commercialista di comprovata esperienza in materia di **Risk Management, Rating Advisory, Pianificazione Economica e Finanziaria**, che permetta lo sviluppo delle attività succitate in outsourcing (**CFO esterno**) con flessibilità, a condizioni eque ed attraverso procedure che abbiano un impatto non invasivo sulla struttura amministrativa aziendale, e che allo stesso tempo espliciti adeguatamente le attività di analisi approfondita e puntuale di tipo andamentale, quantitativo e qualitativo, di monitoraggio periodico e tempestivo, di pianificazione strategica, di ottimizzazione della struttura finanziaria.


Attività queste che permettono un flusso informativo costante e trasparente sia a livello interno sia di tipo esterno con gli stakeholder aziendali, mettendo l'impresa in condizioni di realizzare una **comunicazione finanziaria attendibile**, anche perché realizzata attraverso l'opera di Professionisti indipendenti ed autorevoli in materia.

Il mutamento di cui si discute, se per alcuni può esser visto come un ulteriore fardello da portare, molto probabilmente rappresenta invece per le PMI italiane l'opportunità per mettersi al passo con i tempi e di non navigare più a vista, bensì con moderni ed evoluti strumenti, maneggiati da marinai esperti in grado di guidare l'impresa oltre i rischi all'orizzonte.

RISK MANAGEMENT, RATING ADVISORY E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA – IL RUOLO DELL'ADVISOR



IL RUOLO STRATEGICO DELL'ADVISOR



STUDIO M. BOWINKEL

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
CONSULENZA DIREZIONALE & CORPORATE FINANCE



Viale Gramsci n.19 - Napoli 80122 | tel.: +39 081 5528525
mariobowinkel@yahoo.it | mbowinkel@odcec.napoli.it
presidenza@aira-italia.it | www.aira-italia.it

Il Codice Deontologico

Riccardo Losi
Webinar 4 dicembre 2020

IL CODICE DEONTOLOGICO

(Albo, Elenco Speciale, STP, Tirocinanti)

approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008

1° aggiornamento: 1 novembre 2008

2° aggiornamento: 1 settembre 2010

3° aggiornamento: 1 marzo 2016

4° aggiornamento: 25 gennaio 2019

è l'insieme dei valori, dei principi e dei doveri da osservare ed alle quali ispirarsi nell'esercizio della Professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione.

Il comportamento, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa.

DUE PRINCIPI CARDINE

AGIRE NELL'INTERESSE PUBBLICO

MANTENERE ALTA LA REPUTAZIONE

INTERESSE PUBBLICO (art. 5)

Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico (per l'imprenditore: il profitto)

Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

In osservanza dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il **Consiglio di Disciplina**

agire nell'interesse pubblico in senso soggettivo,

avendo riguardo agli interessi legittimi dei clienti,

degli altri *stakeholder* (Stato, banche, lavoratori,

investitori, imprenditori, fornitori)

e di tutti coloro che fanno affidamento sulla nostra

obiettività ed integrità

agire nell'interesse pubblico in senso oggettivo,
tutelando l'interesse pubblico sotteso alle nostre
funzioni :

- affidabilità dei sindaci e dei revisori
- competenza e professionalità dei curatori/commissari
- etica e moralità dei fiscalisti
- ecc...

Principi fondamentali della professione:

- * Integrità, onestà, correttezza, senza discriminazioni
 - onestà materiale (non rubare, non accettare denaro...)
 - onestà intellettuale (non mentire o ingannare)
- * Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di altri che possono influenzare il giudizio, non influenzabilità dalle aspettative del cliente (pareri/attestazioni)

* Competenza: mantenere elevata competenza (anche oltre l'obbligo FPC), capacità e qualità dello staff, no incarichi in assenza di competenza, organizzazione materiale e personale adeguata

* Diligenza: a prescindere dal valore e dalla natura dell'incarico

* Indipendenza: evitare cointeressenze economiche e conflitti di interesse (2 soci); libero da qualsiasi legame personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare integrità o obiettività

- * Incompatibilità: indicazioni del Consiglio Nazionale
- * Riservatezza: segreto professionale e privacy (dip.)
- * Trasparenza: linearità di atti e comportamenti
- * Credibilità: affidabilità e capacità di ispirare fiducia
- * Responsabilità: obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale; porsi in condizione di poter risarcire l'eventuale danno

Polizza Professionale

Il Commercialista nella sua attività di assistenza alle imprese è tenuto a rispondere al cliente, all'erario e ai terzi secondo tre profili di responsabilità:

- responsabilità civile**
- responsabilità amministrativa**
- responsabilità penale**

L'articolo 3, comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011, in attuazione della Legge di conversione 148/2011 sancisce:
"a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale"

Obbligo anche per le società tra professionisti

La violazione di tale disposizione, oltre a produrre la sanzione prevista dal codice deontologico, produce illecito disciplinare ex art. 6 comma 2 DPR 137/2012

Obbligo del Professionista, per tutti gli incarichi assunti dal 15 agosto 2013 di:

1. munirsi di polizza rc professionale;

2. informare il cliente, nel mandato o nella dichiarazione di accettazione della nomina di sindaco: estremi di polizza, massimale ed eventuali variazioni successive

OGGETTO DELLA POLIZZA

Tutte le attività previste dal nostro Ordinamento

Estensioni di polizza se svolgiamo:

liquidazioni, procedure concorsuali, fusioni, acquisizioni, incorporazioni, condomini, mediazione, visto leggero, visto pesante, 730, buste paga, sindaco, revisore legale, consigliere di amministrazione, membro organismi di vigilanza, giudice tributario, ctu e ctp, revisore enti locali, incaricato pagamento imposte, custodia documenti (far inserire sanzioni e interessi)

Garanzia postuma (pensionati):

assicura le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza anche dopo la cessazione della stessa ma per i soli anni indicati nel contratto: far inserire retroattività illimitata/5 anni

Retroattività:

risarcisce la Compagnia per tutte le richieste giunte nel periodo di validità della RC anche nel caso in cui i danni si siano verificati prima della stipula ma nel periodo di retroattività convenuta: preferibile illimitata o di 5 anni

ESATTA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazioni, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

Polizza di secondo rischio

per adeguare la congruità del massimale in quanto la Compagnia, nel caso dei sindaci (polizze D&O: director and officer), copre il danno limitatamente ad $1/3$ o $\frac{1}{2}$ rispetto al massimale assicurato.

Attenzione alla clausola: nel caso di responsabilità concorrente o solidale, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà.

Tale previsione può ledere gli interessi del sindaco aggredito da azione di responsabilità, costringendolo ad accollarsi personalmente le quote dei colleghi addebitategli in forza della solidarietà passiva.

Scoperto:

percentuale che rimane a carico del Professionista;
rischiosa per grandi sinistri, da evitare

Franchigia:

parte del danno che rimane a carico di chi ha sottoscritto
la polizza a prescindere dalla richiesta di risarcimento
danni.

Massimale:

limite massimo di risarcimento erogabile dalla Compagnia

**POLIZZA DA PREFERIRE
TAILOR - MADE
(fatta su misura)**

Oggetto: tutto ciò che è previsto nel nostro ordinamento

Franchigia SI, Scoperto NO

Massimale alto (attenzione al limite indennizzo per sinistro e anno assicurativo)

Tempi denuncia sinistri congrui: almeno 30 giorni

Retroattività e garanzia postuma illimitata

Territorialità per chi svolge attività all'estero

POLIZZA DA PREFERIRE

No regolazione premio

Polizza di durata pluriennale (biennale) senza tacito rinnovo

Rinuncia recesso dell'assicuratore in caso di sinistro

Compagnia di assicurazione primaria che paga il danno

Integrazione polizza per nuovi incarichi (appendice polizza)

Prezzo, un elemento, ma non il più importante

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Se il professionista esercita la propria attività nell'ambito della STP facendo ricadere sulla società la responsabilità civile di inadempimento dell'incarico, il soggetto contraente della polizza, che verrà stipulata anche favore dei soci professionisti, sarà la stessa STP.

Se invece il socio professionista svolge la sua attività professionale anche in proprio, dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per le attività svolte al di fuori della STP.

(Circolare 32 IRDCEC del 12/07/2013 e Pronto Ordini n.182 del 22/07/2013)

GESTIONE DEL SINISTRO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

- * copertura assicurativa (esistenza polizza, retroattività, pagamento dei premi annui);
- * rapporto professionale (fatture o lettera d'incarico o qualsiasi allegazione che certifichi l'esistenza del suddetto rapporto);
- * responsabilità del comportamento colposo;
- * nomina fiduciario per valutare l'entità del danno
- * liquidazione del danno.

RECLAMO GESTIONE DEL SINISTRO

Il professionista può rivolgere ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri al suo broker (se vi è la clausola di brokeraggio), alla Compagnia o all'IVASS (ex ISVAP) che tutela il cliente garantendo la trasparenza e la correttezza delle relazioni fra imprese assicuratrice e contraenti.

Art. 11 COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

improntato alla cortesia, al rispetto e consono ai principi:

- dignità (meritevole del massimo rispetto)
- onore
- probità (onestà e rettitudine morale)
- decoro
- immagine della nostra categoria (sempre, anche quando non la si esercita)

ART. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

Lealtà

Rispetto

Cortesìa

Considerazione

Cordialità

Correttezza

Assistenza e solidarietà (salute, maternità, affido)

REGOLA DELLE 4 C:

Cortesìa, Cordialità, Correttezza e Considerazione

si manifestano attraverso:

- * puntualità**
- * tempestività**
- * sollecitudine nei rapporti con i colleghi**
- * riguardo al collega più anziano (guida e esempio)**

Astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi senza fondato motivo, e da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.

Non possono essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.

ART. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA

SUBENTRO AD UN COLLEGA SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Prima di accettare l'incarico, il professionista deve:

1. accertarsi che il Cliente abbia informato il Collega e abbia manifestato formalmente il recesso; in difetto informarlo senza indugio
2. accertarsi che la sostituzione non sia dovuta per sottrarsi al rispetto della legge o al pagamento degli onorari del professionista
3. invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso, salvo che l'ammontare sia stato debitamente contestato
4. trasmettere senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente

SUBENTRO AD UN COLLEGA

* in caso di decesso: agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori (se vi sono dubbi su compensi da corrispondere agli eredi richiedere il parere all'Ordine)

in caso di sospensione o altro impedimento: cura la gestione e si adopera per conservare le caratteristiche dello Studio

ART. 17 e 18 ASSISTENZA CONGIUNTA

* stesso cliente: rapporti di cordiale collaborazione e colleganza (in caso di condotta gravemente scorretta obbligo di informare il Consiglio dell'Ordine)

* clienti diversi: rapporti corretti e leali; astenersi dal trattare direttamente con il cliente del collega e dall'esprimere apprezzamenti o giudizi critici sul collega

RAPPORTI CON I CLIENTI

Il cliente ha diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.

Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali

Il cliente e il professionista possono liberamente:

- 1. limitare il diritto di recesso del cliente**
- 2. prevedere un indennizzo commisurato all'importanza dell'incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell'incarico**

Divieto di acquisire clientela tramite agenzie/procacciatori e divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali

ART. 21 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Valutare preliminarmente se vi sia il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali

Assicurare al cliente la specifica competenza richiesta e un'adeguata organizzazione dello studio

Informare il cliente dei rispettivi diritti e doveri e dargli notizia dell'esistenza del codice deontologico

ART. 23 RINUNCIA ALL'INCARICO

Nel caso sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento degli onorari

Il professionista deve avvertire tempestivamente il cliente

Qualora il cliente non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata o della pec a incaricare altro professionista, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni pervenute

ART. 23 RINUNCIA ALL'INCARICO

Il professionista è obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta.

Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale.

ART. 24 FONDI DEI CLIENTI

Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.

Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito

In caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenervisi

ART. 24 COMPENSO PROFESSIONALE

commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali derivati al cliente.

La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi (mandato professionale facsimile del Consiglio Nazionale).

il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale

Il compenso non può essere manifestatamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere

Divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento

Art. 36 Costituzione

“il lavoratore ha diritto a una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

... al riposo settimanale ... ferie annuali “

E se il compenso richiesto dal Collega è basso?

Consiglio di Stato sentenza 238 del 22.1.2015:

“i prezzi praticati dai professionisti non possono più essere oggetto di verifica da parte dell'Ordine”

ART. 26 ELETTORATO ATTIVO

Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica,
l'iscritto deve astenersi da considerazioni irrispettose e
denigratorie nei confronti dei candidati

ART. 27 ELETTORATO PASSIVO

Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto deve astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti dei candidati.

Non possono essere candidati e non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ordine o componente il Consiglio di Disciplina coloro che hanno riportato condanne penali definitive

ART. 28 ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI

Il Consigliere dell'Ordine o del Consiglio Nazionale deve operare con spirito di servizio per la categoria per:

- valorizzare la Professione**
- tutelare pari dignità e opportunità di ciascun iscritto**
- favorire la formazione e la specializzazione**
- favorire il senso di identità e di appartenenza**
- promuovere la partecipazione degli iscritti all'Ordine anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo dell'Ordine e del Consiglio Nazionale**

Deve rinunciare agli incarichi nel caso venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi

- gli incarichi professionali per i quali sia richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine. Chi ricopre incarichi istituzionali deve assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti
- non è consentito utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curriculum vitae

ART. 29 RAPPORTI CON L'ORDINE

Il professionista dovrà rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell'Ordine.

Il professionista è tenuto a una leale collaborazione anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni (inesistenza di cause di incompatibilità, esistenza di copertura assicurativa, indirizzo Pec)

Il professionista deve segnalare prontamente ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo.

CAPO 5 - TIROCINIO

**è il momento di insegnamento dell'esercizio della
professione e correlativamente del suo apprendistato
si sostanzia in un rapporto tra discente e docente
(ex regolamento tirocinio Decreto 327/1995)**

CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

- * Assiduità (non occasionale o sporadica 20 ore sett.li)
- * Diligenza (approfondimento personale - corsi)
- * Riservatezza (obbligo del segreto)
- * Lealtà

RAPPORTI CON I TIROCINANTI

oltre alla tecnica professionale ed alla prassi il dominus deve far comprendere la deontologia e l'etica.

Partecipazione ai convegni e ai corsi di formazione

Uditoraggio

Compiti non solo meramente esecutivi

Rimborso spese forfettario/borsa di studio

Idoneo ambiente di lavoro

Termine praticantato e giuramento

RAPPORTI PROFESSIONALI

- * Publici Uffici (magistrati, membri commissioni tributarie, funzionari pubblica amministrazione)
comportamento consono al rispetto delle pubbliche funzioni (A/R?)
- * Stampa: cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente
- * Altri professionisti: reciproco rispetto

DIVIETI

FAVORIRE ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE

SOTTRARRE COLLABORATORI AI COLLEGHI

INTERMEDIAZIONE

PUBBLICITA'

LA PUBBLICITA'
E' LIBERA E PUO' ESSERE FATTA
CON OGNI MEZZO

MESSAGGIO INFORMATIVO

(improntato alla moderazione, al buongusto ed all'immagine)

Struttura dello Studio

Attività svolte e specializzazioni

Titoli professionali e curricula

Compensi professionali

CANALI PUBBLICITARI

Inserzioni su quotidiani

Periodici

Siti internet (non riferimenti commerciali o pubblicitari)

Cartellonistica

Inviti a seminari e convegni

DIVIETI

VIETATO il mero accaparramento (contatto tra offerente e destinatario della proposta per acquisire concretamente il cliente) attraverso:

- **manifesti**
- **email e fax**
- **volantini e biglietti da visita**
- **visite e telefonate dirette**
- **sul sito internet no riferimenti commerciali o pubblicitari**

VIETATE LE INFORMAZIONI:

* comparative

* equivoche

* ingannevoli

* denigratorie

* suggestive

* con titoli, funzioni, incarichi non inerenti la profes.ne

* nominativi di colleghi non organicamente collegati allo S.

"Il più grande Studio di Cagliari"

Vietata la pubblicità ingannevole, suggestiva (attraverso espressioni, musiche, immagini e refrain dotate di evocazioni di tipo emotivo o irrazionale) e le pratiche commerciali aggressive.

Vietata la denigrazione, l'equivocità, la non verità, le affermazioni esagerate in merito ai servizi offerti

Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione.

In tal caso nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento.

In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto

**Le modifiche del
codice deontologico
in pillole**

- entrata in vigore 1 marzo 2016
- destinatari: albo, elenco speciale, stp, tirocinanti (art. 3)
- obbligo di risposta tempestiva a comunicazioni dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina (art. 11)
- obbligo di tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazioni di situazioni, quali, ad esempio, l'inesistenza di cause di incompatibilità o l'esistenza di copertura assicurativa, indirizzo pec (art. 29)
- obbligo di rendere noto al cliente gli estremi della polizza rc professionale e relativo massimale (art. 14)

- nessuna azione di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra condotta e il danno che si vuole risarcito (art. 15)
- limitazione del diritto di recesso, indennizzo per recesso anticipato e divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori (20)
- informare il cliente dei diritti e doveri e dell'esistenza del codice deontologico (art. 21)

- nel caso di rinuncia del professionista al proseguimento dell'incarico qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica con raccomandata o pec a incaricare altro professionista, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza (art. 23)
- consegna tempestiva della ricevuta di pagamento delle imposte se il professionista ha ricevuto somme per tale adempimento (art. 24)
- misura del compenso pattuita per iscritto (art. 25)
- il professionista partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali (art. 26)

- gli incarichi professionali per i quali sia richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine. Chi ricopre incarichi istituzionali deve assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti (art. 28)
- non è consentito utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sul curriculum vitae (art. 28)
- il sito internet dello Studio non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari (art. 44)

- il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale e deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro (art. 35)
- sin dall'inizio del tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire e incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta (art. 37)

Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione.

In tal caso nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento.

In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto (art. 44)

SUBENTRO AD UN COLLEGA SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Prima di accettare l'incarico, il professionista deve:

1. accertarsi che il Cliente abbia informato il Collega e abbia manifestato formalmente il recesso; in difetto informarlo senza indugio
2. accertarsi che la sostituzione non sia dovuta per sottrarsi al rispetto della legge o al pagamento degli onorari del professionista
3. invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso, salvo che l'ammontare sia stato debitamente contestato
4. trasmettere senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 ha costituito il Consiglio di disciplina che è stato istituito presso ogni Ordine Territoriale al quale è stato affidato il ruolo di organo giurisdizionale per il mancato rispetto del Codice di Disciplina. Le sanzioni previste sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;

c) la radiazione dall'Albo

CODICE DEI PRINCIPI DI
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE,
RISERVATEZZA E
SEGRETO PROFESSIONALE DEI
SOGGETTI ABILITATI
ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una Introduzione, di un Glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019.

L' art. 9-bis, comma 2 del D.Lgs 39/2010, stabilisce inoltre che "I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi".

LA CONVENZIONE

SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO

Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi);
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (CNDCEC)
Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)
congiuntamente a
MEF e CONSOB

Il codice dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale (denominato "Codice Etico Italia") ha quale punto di riferimento le disposizioni del Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) , organismo indipendente che opera nell'ambito dell'International Federation of Accountants (IFAC) (denominato "Codice Etico IESBA"), che costituisce un principio internazionale autorevole, completo e costantemente aggiornato con il quale gli operatori del settore della revisione si trovano frequentemente a confrontarsi.

Il Codice Etico Italia riflette, per omogeneità con il testo del principio internazionale preso a riferimento, la medesima divisione in sezioni e la stessa numerazione dei paragrafi. Le Sezioni da 100 a 280 del Codice Etico IESBA trattano i principi di deontologia, riservatezza, segreto professionale e obiettività che si applicano con riferimento:

- agli incarichi di revisione contabile completa e limitata del bilancio;
- agli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad una informazione.

I principi si applicano al "soggetto abilitato alla revisione", definizione che ai sensi del Codice Etico Italia ricomprende il "revisore legale" persona fisica, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.lgs. n. 39/10, quale singolo professionista o come componente di un organo societario, e la "società di revisione legale".

Nella definizione di "soggetto abilitato alla revisione" devono intendersi ricomprese anche le società che controllano il "soggetto abilitato alla revisione" o dallo stesso controllate.

Nel Codice Etico Italia, ai fini di una maggior chiarezza e fruibilità del documento per gli utilizzatori, è stato specificamente indicato con un asterisco (*) ciascun riferimento al "soggetto abilitato alla revisione" che debba intendersi esteso anche ai soggetti appartenenti alla sua rete.

Il Codice Etico Italia è entrato in vigore per le revisioni legali dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che sono iniziati dal 1° gennaio 2019.

Il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse generale e potrà soddisfare le necessità del proprio cliente soltanto rispettando tale interesse. A tal fine, il soggetto abilitato alla revisione dovrà osservare e rispettare il presente Codice.

Il presente Codice è suddiviso in due parti. La presente parte A definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione e fornisce un quadro di natura concettuale che deve essere applicato:

- (a) nell'identificazione dei rischi di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali;**
- (b) nella valutazione della significatività dei rischi identificati;**
- (c) nell'individuazione delle misure di salvaguardia.**

Tali misure sono necessarie per eliminare i rischi identificati o per ridurli entro un livello accettabile. Al fine di verificare che i suddetti rischi siano stati eliminati o ridotti entro un livello accettabile, mediante l'applicazione delle misure di salvaguardia, il soggetto abilitato alla revisione deve considerare se un terzo, ragionevole ed informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del soggetto abilitato alla revisione in quel momento, concluderebbe verosimilmente che l'osservanza dei principi fondamentali non sia compromessa. Nell'applicare il presente quadro concettuale il soggetto abilitato alla revisione deve utilizzare il proprio giudizio professionale.

La parte B descrive le modalità di applicazione del quadro concettuale in determinate situazioni. In tale ambito si forniscono esempi di misure di salvaguardia che possono essere adeguate a fronteggiare i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e si descrivono quelle situazioni per le quali non sono disponibili misure di salvaguardia adeguate e, conseguentemente, le circostanze o relazioni che devono essere evitate.

Il soggetto abilitato alla revisione deve osservare i seguenti principi fondamentali:

- (a) **Integrità:** l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.
- (b) **Obiettività:** non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale.
- (c) **Competenza professionale e diligenza:** mantenere le conoscenze e le capacità professionali ad un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, nonché agire con diligenza in conformità ai principi tecnici e professionali.

d) **Riservatezza:** rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a vantaggio proprio o di terzi.

(e) **Comportamento professionale:** rispettare la normativa applicabile ed evitare di porre in essere azioni che diano discredito all'attività di assurance.

Il quadro di riferimento: l'approccio concettuale

Le circostanze in cui opera il soggetto abilitato alla revisione possono dar luogo a rischi specifici di mancata osservanza dei principi fondamentali. Non è possibile identificare tutte le situazioni che costituiscono un rischio di mancata osservanza dei principi fondamentali, né specificare le conseguenti misure appropriate da porre in essere. Inoltre, la natura degli incarichi può essere diversa e, pertanto, i potenziali rischi saranno diversi e richiederanno l'applicazione di misure di salvaguardia differenti. Il presente Codice fornisce un quadro concettuale in base al quale il soggetto abilitato alla revisione dovrà identificare, valutare e gestire i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali.

L'approccio concettuale consente al soggetto abilitato alla revisione di conformarsi alle disposizioni del presente Codice e di adempiere al proprio dovere di agire nell'interesse generale. Tale approccio consente di adattarsi alle molteplici circostanze che possono dare luogo a rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e contribuisce ad evitare che il soggetto abilitato alla revisione consideri consentita una situazione per il solo fatto che essa non è espressamente vietata.ù

Quando il soggetto abilitato alla revisione identifica rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e, dopo averli valutati, stabilisce che essi non siano ad un livello accettabile, deve verificare se siano applicabili misure di salvaguardia adeguate per eliminarli o ridurli entro un livello accettabile.

I rischi che possono compromettere, o dare impressione di compromettere, l'osservanza dei principi fondamentali possono scaturire da un'ampia gamma di relazioni e di circostanze. Una circostanza o una relazione possono creare più di un rischio e uno stesso rischio può influire sull'osservanza di più principi fondamentali. I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie:

- (a) interesse personale
- (b) auto-riesame
- (c) promozione degli interessi del cliente
- (d) familiarità
- (e) intimidazione

Le misure di salvaguardia sono costituite da azioni o altri rimedi che possono eliminare i rischi o ridurli entro un livello accettabile. Esse rientrano in due ampie categorie: (a) quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai principi professionali; (b) quelle individuate nell'ambiente di lavoro.

Le misure di salvaguardia previste dalla legge, dai regolamenti e dai principi professionali includono:

- i requisiti relativi alla formazione teorica e pratica e all'esperienza necessarie per conseguire l'abilitazione all'esercizio della revisione legale da parte del soggetto abilitato alla revisione;
- i requisiti relativi alla formazione continua;
- i regolamenti e i codici di corporate governance;
- i principi di revisione, deontologici e altri principi professionali;

- le procedure di monitoraggio e disciplinari di fonte professionale o regolamentare;
- il riesame della qualità, effettuato da un soggetto terzo previsto dalla legge, delle relazioni, comunicazioni o altre informative prodotte dal soggetto abilitato alla revisione.

La parte B del presente Codice si occupa delle misure di salvaguardia nell'ambiente di lavoro.

La Parte B del Codice descrive il modo in cui il quadro concettuale presentato nella Parte A trova applicazione. Essa non identifica tutte le circostanze e le relazioni nelle quali un soggetto abilitato alla revisione potrebbe trovarsi e che generano o potrebbero generare rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali. Pertanto, il soggetto abilitato alla revisione deve porre attenzione a tali circostanze e rapporti.

Il soggetto abilitato alla revisione non deve intenzionalmente intraprendere alcuna attività che pregiudichi o possa pregiudicare l'integrità, l'obiettività o la reputazione dell'attività di revisione e che pertanto sarebbe incompatibile con i principi fondamentali.

LA REVISIONE LEGALE: WEBINAR

SEMINARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

4' GIORNATA 04.11.2020

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I REVISORI

-
- ▶ DOTT. RENATO BURIGANA
 - ▶ COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
 - ▶ COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ORDINE AVVOCATI DI ROMA
 - ▶ COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO CO.NE.PRO.

LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

I principi di revisione dispongono che i revisori, **ancor prima di accettare l'incarico** debbano porre in essere una serie di attività preliminari finalizzate ad assumere la decisione se accettare l'incarico. Ciò attraverso una valutazione **del rischio d'incarico e acquisizione di una comprensione di massima della natura ed estensione dello stesso. IMPERATIVO: Gli stessi principi sono APPLICABILI nel pieno rispetto della normativa Antiriciclaggio**

- **Applicazione delle: Regole Tecniche – Linee Guida (CNDCEC)**

- ISA Italia 210 (Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione),
- ISA Italia 220 (Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio),
- ISA Italia 300 (Pianificazione della revisione contabile del bilancio)
- ISQC 1 (Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi).

N.B. Il termine “valutazione del rischio” è presente all’inizio dell’incarico e accompagnerà il revisore per tutta la durata dello stesso.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INIZIA PROPRIO CON LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL’INCARICO

Con

UNO SCETTICISMO/CAUTELA PROFESSIONALE PRIMA DI ACCETTARE L’INCARICO.

23 Gennaio 2019 – Documento CNDCEC

REGOLE TECNICHE

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90

22 maggio 2019 – Documento CNDCEC

LINEE GUIDA

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA
VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25
MAGGIO 2017, N. 90)

-Particolarità della normativa Antiriciclaggio per i Commercialisti

- **valutazione del rischio** (artt. 15 e 16, D.lgs. 231/2007);
 - **adeguata verifica della clientela** (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007);
 - **conservazione** dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).
-

UN PO' DI STORIA...

1° gennaio 2020 - Entra in vigore il documento con cui il CNDCEC ha dettato le regole tecniche antiriciclaggio.

Le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC sono vincolanti per tutti gli iscritti.

I commercialisti quindi dovranno dimostrare - in caso di controllo o ispezione antiriciclaggio - di aver correttamente adempiuto alle direttive del proprio organismo di autoregolamentazione.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

ARTT. 15 E 16 D.LGS. 231/2007;
REGOLA TECNICA N. 1

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano:

- presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

A tal fine i professionisti **valutano** il **rischio inerente** all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo** e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il **rischio residuo** e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

In sostanza l'autovalutazione del rischio, è un momento di riflessione in cui il professionista si pone delle domande (e deve darsi anche delle risposte alla Marzullo...), in particolare si chiede:

- Che rischi sto correndo in termini di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio?

- Come posso gestire questo rischio?
- Il mio studio e la mia organizzazione come sono in grado di gestire e mitigare tale rischio?
- Ho adottato le misure adeguate?

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del **rischio inerente**, della **vulnerabilità** e del **rischio residuo**, i professionisti possono utilizzare la seguente scala graduata:

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

| Rilevanza | valori dell'indicatore di intensità |
|--------------------------|-------------------------------------|
| NON SIGNIFICATIVA | 1 |
| POCO SIGNIFICATIVA | 2 |
| ABBASTANZA SIGNIFICATIVA | 3 |
| MOLTO SIGNIFICATIVA | 4 |

Nella valutazione del **rischio inerente** i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del **rischio inerente**.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali **vulnerabilità**, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati. Il **grado di vulnerabilità** dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- ▶ formazione
- ▶ organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- ▶ organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- ▶ organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante ed é determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

| Rilevanza | Valore numerico |
|--|-----------------|
| Non significativa per presidi completi e strutturati | 1 |
| Poco significativa per presidi ordinari | 2 |
| Abbastanza significativa per presidi lacunosi | 3 |
| Molto significativa per presidi assenti | 4 |

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

La determinazione del **rischio residuo** avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del **rischio inerente** sia quelli della **vulnerabilità**, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| RISCHIO INERENTE | Molto Significativo | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4 |
| | abbastanza significativo | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 |
| | poco significativo | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 |
| | non significativo | 1 | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
| | | non significativa | poco significativa | abbastanza significativa | Molto Significativa |
| VULNERABILITA' | | | | | |

REGOLA TECNICA N.1 Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo. A tal fine rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo **responsabile**;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una **funzione di revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

REGOLA TECNICA N.1 Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

Per quanto detto, la prima applicazione degli artt. 15 e 16 dovrà essere effettuata in base **all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all'indomani della pubblicazione di quella nuova.**

Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con **cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento **quando insorgono nuovi rischi** e ogni qualvolta **lo si ritenga opportuno.**

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere **conservata e messa a disposizione** delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA Autovalutazione del rischio

Il soggetto obbligato effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: FDT) connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati. A tal fine valuta il **rischio inerente** all'attività nonché la **vulnerabilità** per determinare il **rischio residuo** e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con:

- **cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.
-

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA Autovalutazione del rischio

La prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Peraltro, nel Provvedimento della Banca d'Italia avente ad oggetto “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” si legge che l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 e che i destinatari dell'obbligo dovranno trasmettere alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 **entro il 30 aprile 2020.**

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

Emergenza Covid-19. Comunicato stampa del 20 marzo 2020 –

Banca d'Italia ha deciso di concedere una dilazione dei termini

Il comunicato informa inoltre che è in corso una valutazione, anche in coordinamento con le autorità di vigilanza europee, in merito all'opportunità di una maggiore flessibilità dei termini per l'invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi.

In materia di antiriciclaggio, tra gli adempimenti prorogati si segnala in questa sede la relazione della funzione antiriciclaggio relativa al 2019, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi, il cui termine di trasmissione, inizialmente fissato al 30 aprile 2020, è stato rinviato di **60 giorni**.

Per effetto della proroga il primo esercizio di autovalutazione, relativo al 2019, è slittato al 30 giugno 2020.

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

Pro memoria

Il documento di autovalutazione del rischio, predisposto dal professionista, non dovrà essere trasmesso a nessun Ente, nessun Organismo.

Dovrà soltanto essere redatto, datato, sottoscritto e conservato.

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

RIEPILOGANDO.

Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio effettuare la valutazione del rischio inerente all'attività professionale. Si deve identificare quale **rischio correlato alla probabilità che il riciclaggio o l'autoriciclaggio possa verificarsi** valutandone anche le sue possibili conseguenze, e l'effettiva l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi. Tutto questo per determinare un rischio residuo che sia ritenuto accettabile dal _____ professionista. Le Regole Tecniche e le Linee Guida, devono effettuare una seria analisi interna che è un importante momento tutt'altro che teorico ideale, per mettere alla prova la qualità della propria clientela e l'adeguatezza dei propri presidi, in relazione al rischio di permeabilità all'interno della propria organizzazione di fenomeni connessi al riciclaggio ed all'autoriciclaggio e a fenomeni di

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del Decreto. **L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta; nondimeno, la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g),** del Decreto, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

La metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

- ▶ Identificazione del rischio inerente

- ▶ Analisi delle vulnerabilità
- ▶ Determinazione del rischio residuo

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

► Identificazione del rischio inerente

Raccolta delle informazioni e identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività svolta. Al fine di identificare tale rischio, il soggetto obbligato deve prendere in considerazione anche le risultanze, in termini di individuazione del livello di rischio, delle procedure di adeguata verifica effettuate nei confronti di ciascun cliente.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

▶ Analisi delle vulnerabilità

Valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

► Determinazione del rischio residuo

Valutazione del rischio a cui il soggetto obbligato **rimane esposto**, tenuto conto dell'esame e analisi delle vulnerabilità, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.

Attraverso tale metodologia, dopo aver effettuato l'identificazione del rischio inerente e l'analisi delle vulnerabilità, si evidenzia il rischio residuo, che prevede l'adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

In relazione a ciascuna fase della metodologia di autovalutazione, il soggetto obbligato esprimerà il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione utilizzando la seguente scala graduata:

Tabella n. 1

| Rilevanza | Valori dell'indicatore di intensità |
|----------------------------|--|
| Non significativa | 1 |
| Poco significativa | 2 |
| Abbastanza significativa | 3 |
| Molto significativa | 4 |

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio – Valutazione del rischio inerente

L'analisi finalizzata all'identificazione del rischio inerente è un processo di:

- raccolta delle informazioni e
- mappatura della clientela del soggetto obbligato
- determinazione dei rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

In tal senso si propone, di seguito, una possibile classificazione del livello del **rischio inerente** alla luce delle risultanze del livello di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei clienti:

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio – Valutazione del rischio

| Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti | Livello di rischio inerente |
|--|------------------------------|
| Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) | 1 - Non significativo |
| Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) | 2 - Poco significativo |
| Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) | 3 - Abbastanza significativo |
| Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio | 4 - Molto significativo |

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio – Valutazione del rischio inerente

Per la valutazione del rischio inerente di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela;
2. area geografica di operatività;
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
4. servizi professionali offerti.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio – Valutazione del rischio inerente

Il soggetto obbligato, nel valutare il fattore rischio rappresentato dalla tipologia della clientela nonché quello dell'area geografica, deve tener conto delle risultanze dell'adeguata verifica riferite ai singoli clienti, considerando quanto meno i seguenti elementi:

- settori di attività economica a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti operativi in aree geografiche a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti classificati ad elevato rischio riciclaggio/FDT (ad es. Persone Politicamente Esposte).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

UN GRANDE AIUTO DAL CNDCEC

Quale **attività propedeutica** alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo **inerente alle attività professionali**, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.

All'esito della **mappatura e classificazione delle prestazioni professionali**, di seguito sono elencate in primo luogo le attività il cui rischio inerente è risultato non significativo e, successivamente, le altre attività con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Per rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

Tra le prime, oltre alle prestazioni espressamente escluse per legge (art. 17, co. 7, d.lgs. 231/07), sono indicate anche quelle operazioni che **non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.** Ciò pare coerente con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il professionista sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Resta inteso che la rilevazione di un **rischio non significativo** si pone a valle di un **processo di valutazione** che, seppur non formalizzato, **dovrà comunque essere svolto dal professionista**, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Si possono valutare a rischio non significativo le **24 prestazioni** evidenziate nella **tabella seguente** poiché merita di essere valorizzata l'incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista, nello svolgimento di procedure o nell'espletamento di uffici e funzioni che l'ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua **specific expertise**.

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

1. Collegio sindacale

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

- dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna "prestazione professionale intellettuale o commerciale" esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;
- le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. In relazione al fatto che la funzione sindacale presuppone sempre nella s.p.a., nelle s.r.l. o nelle cooperative la presenza di uno o più revisori, la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata;
- i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, nè la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all'art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all'art. 51;
- nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. L'art. 2397 c.c., infatti, prevede che ben possano essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti) anche docenti universitari di ruolo in materie economiche giuridiche, che in primo luogo possono non essere professionisti e in secondo luogo, anche se abilitati, possono non essere iscritti all'albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che, qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell'organo di controllo, il che sembra illogico e difficilmente giustificabile.

Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: ~~per le ragioni sopra esposte, considerata la normativa civilistica che ne disciplina compiutamente gli obblighi, il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce copia del verbale di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.~~

L'adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell'art. 2477 c.c. A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Soffermiamoci su questa prestazione molto vicina per analogia agli incarichi di revisione legale, in quanto un professionista nominato componente del Collegio sindacale senza la revisione legale dei conti, successivamente puo' essere delegato a tale funzione.

Premessa:

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO 1. Collegio sindacale Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO 1. Collegio sindacale Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico **senza funzioni di revisione legale dei conti** in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

- 1 - Dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;
- 2 - le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa **dalla società di revisione**, dal **revisore esterno** o dai **sindaci con funzione di revisione legale dei conti** quando ad essi venga delegata detta specifica funzione.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

3 - i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, nè la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all'art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all'art. 51;

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

4 - nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. L'art. 2397 c.c., infatti, prevede che ben possano essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti) anche docenti universitari di ruolo in materie economiche giuridiche, che in primo luogo possono non essere professionisti e in secondo luogo, anche se abilitati, possono non essere iscritti all'albo e quindi non esercitare la professione.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte, il componente del **collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti** in società non coincidenti con soggetti obbligati si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L'adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell'art. 2477 c.c. **A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, Redditi, Irap, 770) agli elementi registrati nella contabilità. Resta fermo che se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e, di conseguenza, non sembra necessaria una duplicazione degli adempimenti ad esso riferiti per il solo fatto dell'assunzione dell'incarico di apposizione del visto.

Viceversa chi appone il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore rispetto a quello del tenutario delle scritture. non è da ritenersi destinatario degli adempimenti antiriciclaggio che, invece, coinvolgono il tenutario delle scritture. In tal caso, infatti, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario di mera "spunta" dei documenti contabili e verifica il corretto trattamento degli stessi ai fini fiscali: in altre parole, non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall'impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità e che registra quotidianamente i fatti aziendali, spesso venendo coinvolto anche in via preventiva. Quest'ultimo ha una visione complessiva del proprio cliente che manca al professionista chiamato ad apporre il visto in modo magari occasionale.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

3. Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali

Si tratta di interpelli presentati sempre in via preventiva, che illustrano analiticamente a soggetti pubblici (ministero sviluppo economico, ministero del lavoro, agenzie fiscali, ecc.) un caso concreto al quale rispondono l'amministrazione finanziaria o il ministero.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

4. Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.

Si tratta di quesiti che i professionisti pongono per conto dei propri clienti ad altri professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai). La risposta, che consiste nel mero inquadramento dell'operazione dal punto di vista della corretta normativa da applicare, ovvero la conclusione che la soluzione prospettata dal soggetto che ha posto il quesito non risponde a norma di legge o a prassi, non conduce di fatto alla conoscenza di operazioni già realizzate e che peraltro potrebbero anche non realizzarsi mai. Di fatto con la risposta al quesito, ovvero con la redazione del parere, non si prende in alcun modo parte all'operazione e, in alcuni casi, non si viene nemmeno a conoscenza dei valori della stessa e dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: fermi gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa civilistica, sostanziale e processuale, il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

5. **Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative**
6. **Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)**
7. **Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14**
8. **Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie**
9. **Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale(art. 225 c.p.p.)**
10. **Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)**
11. **Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80**
12. **Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)**
13. **Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)**
14. **Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012**

Si tratta di incarichi che derivano da nomine giudiziali nelle quali, di norma, il professionista si interfaccia con l'autorità giudiziaria. In tali incarichi il professionista, nelle relazioni tecniche all'autorità giudiziaria, evidenzia anche le eventuali irregolarità riscontrate sia a livello civile che penale (ad esempio nelle curatele fallimentari o negli incarichi di amministrazione giudiziale) e, quindi, anche in relazione alle eventuali anomalie ai fini dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In altre situazioni (ad esempio custode giudiziale di beni e aziende, amministratore giudiziario) il professionista è esso stesso amministratore dei beni, mentre nelle perizie di stima di valore egli non ha alcuna possibilità di valutazione in merito al cliente e si limita alla valutazione economica di un bene o di una azienda.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: attesa la particolare natura degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria e gli obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.

15. Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza
16. Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza
17. Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web
18. Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati
19. Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati
20. Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
21. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale

Si tratta di tipiche e pure prestazioni intellettuali svolte da professionisti, in relazione alle quali è assente ogni risvolto patrimoniale e finanziario (e quindi viene meno ogni ragione di un monitoraggio ai fini antiriciclaggio).

Tali attività non consentono in alcun modo al professionista di poter entrare nel merito delle operazioni svolte dal committente, che in termini tecnici non rappresenta un "cliente" del professionista; esse comportano lo svolgimento di prestazioni a carattere didattico e/o divulgativo rivolte a terzi (discenti o lettori) che in nessun modo possono essere annoverati fra i clienti del professionista. Men che meno, ai fini antiriciclaggio, "cliente" può essere l'editore o la società di formazione committenti con cui di norma il professionista non instaura alcun rapporto professionale, ma svolge solo una prestazione scientifico/didattica, ovvero limitata alla valutazione dell'argomento dell'articolo o dell'oggetto della divulgazione orale. In altri termini, in queste situazioni il professionista si limita ad eseguire una collaborazione/prestazione che gli viene commissionata, la quale non lo pone nelle condizioni di poter eseguire alcuna valutazione sul committente, casa editrice o società di formazione, né di entrare nel merito circa l'attività svolta da questi soggetti, che peraltro storicamente non sono mai stati ritenuti rischiosi ai fini del riciclaggio e del terrorismo internazionale per l'assoluta tracciabilità dei ricavi conseguiti e delle spese realizzate.

Rischio riciclaggio/ftd: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.

22. Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001

Si evidenzia che l'OdV costituisce un elemento essenziale del modello organizzativo, deputato a verificare la corretta attuazione del medesimo al fine di prevenire la commissione dei reati e le relative responsabilità dettate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 evitando, da un lato, possibili contestazioni della c.d. "colpa da organizzazione" e dimostrando, dall'altro, l'interesse della società al controllo sulla regolarità e sulla legalità del proprio operato.

Nelle funzioni svolte dal componente di un OdV non è dato ravvisare qualsivoglia prestazione professionale con risvolti economico-finanziari-patrimoniali e, dunque, non vi è ragione per ritenere fondata in capo a quest'ultimo la sussistenza di obblighi di monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Peraltro gli OdV sono sempre a composizione variabile con componenti esterni o interni alle società. Nel dettaglio possono esserne parte tanto professionisti quanto soggetti non iscritti in albi, ma in possesso di specifiche competenze tecniche (esperti in materia di sicurezza, qualità, ambiente, ecc.). Possono essere parte degli OdV anche funzioni interne delle società (Internal Audit piuttosto che Compliance). Di conseguenza parrebbe illogico e non conforme alla disciplina vigente ipotizzare che nell'ambito di un medesimo OdV possano esservi componenti soggetti agli obblighi antiriciclaggio (i commercialisti) e altri esclusi (si pensi agli avvocati, la cui prestazione non rientrerebbe tra quelle indicate all'art. 3, co. 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007).

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.

23. **Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)**

Si tratta di mere funzioni operative di carattere telematico che nulla hanno a che vedere con le prestazioni professionali. L’esecuzione delle stesse non consente alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente e non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l’esonero previsto dall’art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.

24. **Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)**

Si tratta di meri adempimenti burocratici per la registrazione di opere frutto dell’ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Sempre il CNDCEC identifica e cataloga le prestazioni per le quali non si puo' ,in alcun caso, attribuire il rischio non significativo.

Nella Tabella 2 sono riportate le prestazioni a rischio inerente:

- poco significativo,
- abbastanza significativo,
- molto significativo.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | RISCHIO INERENTE |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni | poco significativo |
| 2 | Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe | abbastanza significativo |
| 3 | Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria | poco significativo |
| 4 | Assistenza per richiesta finanziamenti | abbastanza significativo |
| 5 | Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica | abbastanza significativo |
| 6 | Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici | abbastanza significativo |
| 7 | Consulenza aziendale | abbastanza significativo |
| 8 | Consulenza contrattuale | poco significativo |
| 9 | Consulenza economico-finanziaria | abbastanza significativo |
| 10 | Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe | abbastanza significativo |
| 11 | Custodia e conservazione di beni e aziende | poco significativo |
| 12 | Consulenza in operazioni di finanza straordinaria | molto significativo |
| 13 | Tenuta della contabilità | abbastanza significativo |
| 14 | Consulenza in materia di redazione del bilancio | abbastanza significativo |
| 15 | Revisione legale dei conti | abbastanza significativo |
| 16 | Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti | poco significativo |

Come di evince dalla Tabella al punto 15 la
Revisione Legale dei conti è stata
classificata come una prestazione
professionale con un rischio

ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Dal 4 luglio 2017 la normativa antiriciclaggio (il 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007) vede i **REVISORI LEGALI QUALI DESTINATARI DELLA NORMATIVA CON DECORRENZA APPUNTO IL 4.7.2017**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Ripilogo. Dal 4.7.2017 – Viene introdotto l'Art. 3 D. Lgs. n. 231/2007

«Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;**
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.»**

REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC 23 GENNAIO 2019

e le LINEE GUIDA CNDCEC

Sono OPERATIVE DAL 1° GENNAIO 2020

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

I Componenti del Collegio Sindacale si distinguono se sono nominati da soggetti DESTINATARI o NON DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO. (Attività catalogata tra quelle a rischio non significativo).

In questo ultimo caso si deve appurare se è prevista o meno la funzione di REVISIONE DEI CONTI. (Attività catalogata a rischio abbastanza significativo).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

La Regola di condotta per l'adeguata verifica nel caso di valutazione del rischio non significativo.

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, la Regola Tecnica n. 2 considera “**non significativo**” il c.d. rischio inerente.

Ai fini dell'adeguata verifica il professionista che riveste tale carica (si ribadisce, senza funzione di revisione legale), **si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. E' sempre comunque possibile per il revisore a suo insindacabile giudizio (documentato), adottare delle regole di condotta conformi ad un livello di rischio di livello superiore.**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Torniamo alla valutazione del rischio ricordando le 3 fasi, alle quali associare i valori corrispondenti:

RISCHIO INERENTE

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO EFFETTIVO

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

RISCHIO INERENTE

La Regola Tecnica n. 2 ha individuato una distinta serie di tipologie di prestazioni professionali di cui alla seguente Tabella 2, attribuendo, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente.

Il professionista, a fronte di situazioni concrete a rischio diverso, provvederà a stimare il rischio inerente in misura differente rispetto a quanto esposto in Tabella 2. Il soggetto obbligato deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

**La Revisione Conti rientra nelle prestazioni professionali con rischio
“Abbastanza significativo” dunque di livello 3**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

| | | |
|-----------|--|---------------------------------|
| 10 | Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe | abbastanza significativo |
| 11 | Custodia e conservazione di beni e aziende | poco significativo |
| 12 | Consulenza in operazioni di finanza straordinaria | molto significativo |
| 13 | Tenuta della contabilità | abbastanza significativo |
| 14 | Consulenza in materia di redazione del bilancio | abbastanza significativo |
| 15 | Revisione legale dei conti | abbastanza significativo |
| 16 | Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti | poco significativo |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

IL RISCHIO SPECIFICO

Si ottiene compilando le seguenti tabelle.

Assegnando (rispondendo) alle singole domande con un numero da 1 a 4.

La Tabella A è composta da 4 domande relative al cliente.

La Tabella B è composta da 6 domande relativa all'operazione e/o prestazione professionale.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Il soggetto obbligato provvederà a barrare la casella del fattore di rischio riscontrato (con possibilità di più *flag* per ciascun “aspetto” considerato).

NOTA BENE. Qualora venisse riscontrato un fattore di rischio **“Altro”** (ovvero diverso da quelli espressamente declinati), lo stesso deve essere esplicitato dal soggetto obbligato.

La valutazione del rischio specifico deve avvenire in modo omogeneo nell’ambito della clientela, utilizzando criteri oggettivi.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

| Tabella A. Aspetti connessi al cliente | Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati) | Livello di rischio specifico (da 1 a 4) |
|--|--|---|
| A.1 - Natura giuridica | | |
| Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni | <input type="checkbox"/> | |
| Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta | <input type="checkbox"/> | |
| Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo) | <input type="checkbox"/> | |
| Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi | <input type="checkbox"/> | |
| Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵ | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

| A.2 - Prevalente attività svolta | | |
|--|--------------------------|--|
| Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF) | <input type="checkbox"/> | |
| Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta | <input type="checkbox"/> | |
| Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico | | |
| Cliente non presente fisicamente | <input type="checkbox"/> | |
| Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito | <input type="checkbox"/> | |
| Comportamento non trasparente e collaborativo | <input type="checkbox"/> | |
| Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |
| A.4 - Area geografica di residenza del cliente | | |
| Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (<u>vedasi</u> le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale) | <input type="checkbox"/> | |
| Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |
| | TOTALE A | |

| Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale | Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati) | Livello di rischio specifico (da 1 a 4) |
|--|---|--|
| B.1 - Tipologia | | |
| Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente | <input type="checkbox"/> | |
| Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte | <input type="checkbox"/> | |
| Articolazione contrattuale ingiustificata | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |
| B.2 - Modalità di svolgimento | | |
| Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali | <input type="checkbox"/> | |
| Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi | <input type="checkbox"/> | |
| Ricorso reiterato a procure | <input type="checkbox"/> | |
| Ricorso a domiciliazioni di comodo | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

| | | |
|---|--------------------------|--|
| B.3- Ammontare dell'operazione | | |
| Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente | <input type="checkbox"/> | |
| Presenza di frazionamenti artificiali | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |
| B.4- Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale | | |
| Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale | <input type="checkbox"/> | |
| Rapporto professionale continuativo o occasionale | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| B.5 – Ragionevolezza | | |
| Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente | <input type="checkbox"/> | |
| Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente | <input type="checkbox"/> | |
| Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |
| B.6 - Area geografica di destinazione | | |
| Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale) | <input type="checkbox"/> | |
| Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici) | <input type="checkbox"/> | |
| Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati) | <input type="checkbox"/> | |
| Altro | <input type="checkbox"/> | |
| | TOTALE B | |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

RISCHIO SPECIFICO. Quali sono i riferimenti da tenere in dovuta considerazione per fornire delle valutazioni da riportare nelle tabelle A e B?

Nella rilevazione dei fattori di rischio è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

- Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- Rapporti annuali UIF
- Comunicazioni ufficiali UIF

La valutazione complessiva e il peso dei fattori di rischio riscontrati (o meno), determinano il punteggio da 1 a 4, riferibile a ciascun "aspetto".

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

RISCHIO SPECIFICO. Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A

rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B

rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci.

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. **revisione legale dei conti e tenuta della contabilità** – la tabella B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela **RISCHIO SPECIFICO – Revisione Legale.**

Per la determinazione di tale rischio si RIBADISCE che la Tabella B non deve essere compilata. Va compilata solo la Tabella A:

rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A

rischio specifico complessivo: somma dei valori della tabella (A)

il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

| Valori medi | Rischio specifico |
|--------------------|--------------------------|
| Punteggio 1-1.5 | Non significativo |
| Punteggio 1.6-2.5 | Poco significativo |
| Punteggio 2.6-3.5 | Abbastanza significativo |
| Punteggio 3.6-4.0 | Molto significativo |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Dalla interrelazione tra il livello di **rischio inerente** e quello di **rischio specifico**, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del **30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico)**, muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%) | Molto significativo 4 | 1,90 | 2,60 | 3,30 | 4 |
| | abbastanza significativo 3 | 1,60 | 2,30 | 3 | 3,70 |
| | poco significativo 2 | 1,30 | 2 | 2,70 | 3,40 |
| | non significativo 1 | 1 | 1,70 | 2,40 | 3,10 |
| | | 1 non significativo | 2 poco significativo | 3 abbastanza significativo | 4 molto significativo |
| | | RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%) | | | |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il soggetto obbligato dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

| Grado di rischio effettivo rilevato | Misure di adeguata verifica |
|--|------------------------------------|
| non significativo ¹⁷ | Semplificate |
| poco significativo | Semplificate |
| abbastanza significativo | Ordinarie |
| molto significativo | Rafforzate |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

COSA SI OTTIENE AVENDO OTTEMPERATO ALLA REGOLA?

In questo modo, la compilazione delle schede, scheda consente al soggetto obbligato di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il **c.d. risk based approach**, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico. Tale scheda sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere inserita nel fascicolo del cliente, in apposita cartella del sistema informatico, ecc., salva l'adozione (nei casi ammessi) delle alternative regole di condotta di adeguata verifica per le situazioni di rischio inerente "non significativo" di cui alla Tabella 1.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato: trattasi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reputi opportuno. In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

ESEMPIO

Facciamo un esempio di applicazione pratica nel caso di un incarico professionale assegnato al soggetto obbligato da un cliente - società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: incarico di revisione legale dei conti.

La compilazione della scheda riassuntiva porta ai seguenti inserimenti e risultati.

(L'assistenza per la revisione legale dei conti è considerata di livello 3 quale rischio effettivo – ABBASTANZA SIGNIFICATIVO).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Cliente: **Gamma srl** –

Prestazione Professionale: **incarico di revisione dei conti**

Punteggio/scala di intensità da adottare del rischio inerente e del rischio specifico

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: **3** (ovvero, secondo la scala graduata: **abbastanza significativo**)

| <u>Aspetti connessi al cliente</u> | <u>Livello di rischio specifico</u> |
|---|-------------------------------------|
| Natura giuridica | 3 |
| Prevalente attività svolta | 3 |
| Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico | 2 |
| Area geografica di residenza del cliente | 4 |
| TOTALE A | 12 |
| <u>Determinazione rischio specifico: totale Tabella A $12/4=$ 3</u> | |
| <u>N.B. - LA TABELLA B NON VA COMPILATA</u> | |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Riepilogo

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Rischio inerente | 3 | |
| Rischio specifico | 3 | |
| Rischio effettivo | | |
| Rischio inerente ponderato | $3 \times 0,30 =$ | 0,90 |
| Rischio specifico ponderato | $3 \times 0,70 =$ | 2,10 |
| ◦ <u>Rischio effettivo</u> | | <u>3,00</u> |

Determinazione del rischio effettivo dalla matrice di riferimento: **3,00 (“Abbastanza significativo” – valore riscontrabile nella zona arancione della matrice).**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Determinazione del rischio scaturente dalla matrice di riferimento

| Valori medi | Rischio specifico |
|-------------------|--------------------------|
| Punteggio 1-1.5 | Non significativo |
| Punteggio 1.6-2.5 | Poco significativo |
| Punteggio 2.6-3.5 | Abbastanza significativo |
| Punteggio 3.6-4.0 | Molto significativo |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%) | Molto significativo 4 | 1,90 | 2,60 | 3,30 | 4 |
| | abbastanza significativo 3 | 1,60 | 2,30 | 3 | 3,70 |
| | poco significativo 2 | 1,30 | 2 | 2,70 | 3,40 |
| | non significativo 1 | 1 | 1,70 | 2,40 | 3,10 |
| | | 1 non significativo | 2 poco significativo | 3 abbastanza significativo | 4 molto significativo |
| | | RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%) | | | |

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguate verifica della clientela

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata **resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio** sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai parametri dell'art. 2477 c.c.

Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

Alert – Novità dal 1.1.2021

Rif. Regolamento UE n. 171 del 19/10/2017

Classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito. Assegnazione qualifica “cattivo pagatore”. Debito in essere verso la banca in arretrato per oltre 90 giorni. Il superamento delle soglie comporta la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Nuove “soglie”:

Imprese = 500 € / 1% dell’esposizione complessiva

Persone fisiche = 100€ / 1% dell’esposizione complessiva

Se non interverranno modifiche (dal governo a livello europeo) si potrebbero avere conseguenze di due tipi di ordini:

- 1) Sulle Attività del revisore (maggiori controlli sulla sostenibilità finanziaria prospettica)
- 2) Sui rischi che la stretta creditizia, possa favorire infiltrazioni malavitose nelle aziende, favorendo il fenomeno del riciclaggio, già adesso, prepotentemente di attualità (alert del Procuratore Nicola Gratteri)

Grazie per l'attenzione

Dott. Renato Burigana
aml@studioburigana.it